

fiumi la cui ampiezza sia inferiore a 500 metri.

- 1. 50.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia superiore a 30 metri.

- 1. 51.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia superiore a 40 metri.

- 1. 52.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia superiore a 50 metri.

- 1. 53.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui estensione superficiale sia superiore a 2 chilometri quadrati.

- 1. 54.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui estensione superficiale sia superiore a 3 chilometri quadrati.

- 1. 55.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui estensione superficiale sia superiore a 4 chilometri quadrati.

- 1. 56.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui estensione lineare sia superiore a 2 chilometri.

- 1. 57.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui estensione lineare sia superiore a 3 chilometri.

- 1. 58.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui

estensione lineare sia superiore a 4 chilometri.

- 1. 59.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui profondità minima sia superiore a 30 metri.

- 1. 60.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui profondità minima sia superiore a 40 metri.

- 1. 61.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui profondità minima sia superiore a 50 metri.

- 1. 62.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui

profondità massima sia superiore a 30 metri.

- 1. 63.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui profondità massima sia superiore a 40 metri.

- 1. 64.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui profondità massima sia superiore a 50 metri.

- 1. 65.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui profondità massima sia superiore a 30 metri.

- 1. 66.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni. Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui profondità massima sia superiore a 40 metri.

- 1. 67.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui profondità massima sia superiore a 50 metri.

- 1. 68.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui profondità minima sia superiore a 30 metri.

- 1. 69.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui profondità minima sia superiore a 40 metri.

- 1. 70.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui profondità minima sia superiore a 50 metri.

- 1. 71.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui estensione lineare sia superiore a 2 chilometri.

- 1. 72.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui estensione lineare sia superiore a 3 chilometri.

- 1. 73.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui estensione lineare sia superiore a 4 chilometri.

- 1. 74.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui estensione superficiale sia superiore a 2 chilometri quadrati.

- 1. 75.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui estensione superficiale sia superiore a 3 chilometri quadrati.

- 1. 76.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui estensione

superficiale sia superiore a 4 chilometri quadrati.

- 1. 77.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti la cui profondità minima sia superiore a 30 metri.

- 1. 78.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti la cui profondità minima sia superiore a 40 metri.

- 1. 79.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti la cui profondità minima sia superiore a 50 metri.

- 1. 80.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti la cui profondità massima sia superiore a 30 metri.

- 1. 81.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti la cui profondità massima sia superiore a 40 metri.

- 1. 82.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti la cui profondità massima sia superiore a 50 metri.

- 1. 83.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti di estensione lineare superiore a 2 chilometri.

- 1. 84.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti di estensione lineare superiore a 3 chilometri.

- 1. 85.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti di estensione lineare superiore a 4 chilometri.

- 1. 86.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti di estensione superficiale superiore a 2 chilometri quadrati.

- 1. 87.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti di estensione superficiale superiore a 3 chilometri quadrati.

- 1. 88.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti di estensione superficiale superiore a 4 chilometri quadrati.

- 1. 89.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni in dissesto finanziario.

- 1. 90.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con meno di trecentomila abitanti.

- 1. 91.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con meno di duecentomila abitanti.

- 1. 92.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con meno di centomila abitanti.

- 1. 93.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con più di seimila abitanti.

- 1. 111.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con più di tremila abitanti.

- 1. 112.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con più di duemila abitanti.

- 1. 113.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con meno di seimila abitanti.

- 1. 94.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con meno di tremila abitanti.

- 1. 95.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con meno di duemila abitanti.

- 1. 96.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità massima sia inferiore a 30 metri.

- 1. 114.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità massima sia inferiore a 40 metri.

- 1. 115.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità massima sia inferiore a 50 metri.

- 1. 116.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità minima sia inferiore a 30 metri.

- 1. 117.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità minima sia inferiore a 40 metri.

- 1. 118.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità minima sia inferiore a 50 metri.

- 1. 119.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni

di estensione superficiale superiore a 4 chilometri quadrati.

1. 120. Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione superficiale superiore a 3 chilometri quadrati.

1. 121. Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione superficiale superiore a 2 chilometri quadrati.

1. 122. Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione lineare superiore a 3 chilometri.

1. 123. Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione lineare superiore a 2 chilometri.

1. 124. Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione lineare superiore a 1 chilometro.

1. 125. Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione superficiale superiore a 4 chilometri quadrati.

1. 126. Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Sopprimere il comma 3.

1. 97. Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sopprimere la parola: interessati.

1. 98. Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sopprimere le parole: tutte le aree e.

1. 99. Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sopprimere le parole: e i beni immobili e mobili.

1. 131. Turrone.

Al comma 3, sopprimere la parole: immobili e.

- 1. 100.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sopprimere la parola: e mobili.

- 1. 101.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, dopo le parole: appartenenti al demanio marittimo statale aggiungere le seguenti: lacuale e fluviale.

- 1. 134.** Ciapusci.

Al comma 3, sopprimere le parole: e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. 102.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sopprimere le parole: agli enti.

- 1. 103.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sopprimere la parola: alle aziende dei mezzi meccanici.

- 1. 104.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sopprimere le parole: e ai consorzi.

- 1. 105.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sopprimere le parole: qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. 106.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, dopo le parole: marittimo-portuale aggiungere le seguenti: e turistico-ricreativa.

- 1. 132.** Turrone.

Al comma 3, sopprimere le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. 107.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: a partire dal 1980.

- 1. 108.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: a partire dal 1985.

- 1. 109.** Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: a partire dal 1990.

1. 110. Turrone, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Scalia, Saraceni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni le aree ed i beni dismessi appartenenti al demanio statale, nonché le loro pertinenze.

1. 135. Ciapusci.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 3813 — SENATORI PINTO ED ALTRI: PREVISIONE DI EQUA RIPARAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO E MODIFICA DELL'ARTICOLO 375 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (APPROVATA DAL SENATO) (7327) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: PARRELLI (3237)

(A.C. 7327 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7327 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO I

DEFINIZIONE IMMEDIATA
DEL PROCESSO CIVILE

ART. 1.

(Pronuncia in camera di consiglio).

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 375. — *(Pronuncia in camera di consiglio).* — La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso;

2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la

notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;

3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;

4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;

5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso è manifestamente fondato o quando riconosce di doverne pronunciare il rigetto per manifesta infondatezza dei motivi previsti nell'articolo 360.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1) e 4), e al secondo comma ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DEFINIZIONE IMMEDIATA
DEL PROCESSO CIVILE

ART. 1

(Pronuncia in camera di consiglio).

Al comma 1, capoverso ART. 375, primo comma, numero 1), aggiungere, in fine, le parole: principale e di quello incidentale eventualmente proposto.

1. 1. Marotta.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 375, primo comma, sostituire il numero 5) con il seguente:

5) pronunciare sulla istanza di regolamento di competenza.

1. 2. Marotta.

Al comma 1, capoverso ART. 375, secondo comma, sostituire le parole da: quando il ricorso fino alla fine del comma con le seguenti: quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifestata infondatezza degli stessi.

1. 5. Marotta.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 375, secondo comma, sostituire le parole da: quando il ricorso fino alla fine del comma con le seguenti: quando riconosce di dovere pronunciare il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifestata infondatezza degli stessi.

1. 4. Marotta.

Al comma 1, capoverso ART. 375, quarto comma, sostituire le parole: al primo comma, numeri 1) e 4) con le seguenti: al primo comma, numeri 1), 4), 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione.

1. 3. Marotta.

(Approvato)

(A.C. 7327 - Sezione 2)ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 7327 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

EQUA RIPARAZIONE

ART. 2.

(Diritto all'equa riparazione).

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso la dichiarazione di cui deve essere disposta un'adeguata fase di pubblicità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO II

EQUA RIPARAZIONE

ART. 2.

(Diritto all'equa riparazione)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, dà luogo al diritto ad un'equa riparazione.

2. 1. Pecorella, Saponara.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È sempre disposta la pubblicazione del decreto che abbia riconosciuto un'equa riparazione.

2. 2. Pecorella, Saponara.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

2. 3. Marotta.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: anche attraverso la dichiarazione di cui deve essere disposta un'adeguata fase di pubblicità con le seguenti: anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

2. 4. Gazzilli, Saponara.

(Approvato)

(A.C. 7327 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7327 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Procedimento).

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare sulla responsabilità dei magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

(Procedimento).

Al comma 1, sostituire le parole: competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare sulla responsabilità dei con le seguenti: del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i.

3. 1. Gazzilli, Saponara.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

(A.C. 7327 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7327 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Termine e condizioni di proponibilità).

1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

(Termine e condizioni di proponibilità).

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

4. 1. Gazzilli, Saponara.

(A.C. 7327 - Sezione 5)**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7327 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 5.***(Comunicazioni).*

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità contabile, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 5.***(Comunicazioni).*

Al comma 1, sopprimere la parola: contabile.

5. 1. Gazzilli, Saponara.

(Approvato)**(A.C. 7327 - Sezione 6)****ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7327 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 6.***(Norma transitoria).*

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei

diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 6.***(Norma transitoria).*

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

6. 1. Gazzilli, Saponara.

(A.C. 7327 - Sezione 7)**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7327 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 7.***(Disposizioni finanziarie).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 1.270 milioni per l'anno 2000 e lire 7.623 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7 — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valu-

tato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 1. (terza formulazione) La Commissione.

(Approvato)